

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

OGGETTO: "fornitura di ricambi originali a marchio MERCEDES-BENZ e UNIMOG" - Avviso n. 3/HE0.

Gara di importo inferiore a € 40.0000,00 + I.V.A.

Il presente documento ha valore informativo e non vincola la Stazione Appaltante che si riserva di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni all'atto di approvazione dell'affidamento e della conseguente lettera di invito.

Torino, lì 21/02/2017

**IL DIRETTORE
DELL'AREA LAVORI PUBBLICI**

(Ing. Matteo Tizzani)

Art. 1 - Oggetto e durata

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di ricambi originali a marchio MERCEDES-BENZ e UNIMOG per gli autocarri in dotazione all'Area Lavori Pubblici dell'Ente, da concludersi entro il 31/12/2017, fino al raggiungimento dell'importo massimo, pari all'aggiudicazione. **Importo complessivo a base di gara inferiore a € 40.000,00 oltre I.V.A. di legge.**

Il contratto non potrà in nessun modo ritenersi tacitamente rinnovato allo scadere del periodo contrattuale. In caso di risoluzione anticipata per colpa della ditta si interromperà l'erogazione, fatta salva eventuale rivalsa su danni o inadempienza certa da addebitare alla Ditta.

Art. 2 — Modalità, termine d'esecuzione della fornitura

Presentazione del preventivo di spesa entro cinque giorni dalla richiesta. Il preventivo dovrà riportare: denominazione del pezzo, prezzo del listino ufficiale del produttore per l'anno in corso, prezzo praticato con il ribasso di aggiudicazione. Il preventivo sarà ritenuto valido solamente se controfirmato per accettazione dal direttore dell'esecuzione.

Fornitura del materiale entro cinque giorni dalla richiesta

La Ditta in indirizzo sarà tenuta a sostituire i pezzi difettosi o non corrispondenti a quanto descritto nel preventivo.

Art. 3 — Importo della fornitura

L'Importo della fornitura non potrà superare l'importo massimo di aggiudicazione dell'incarico.

Art. 4 - Pagamenti

Il pagamento verrà effettuato a seguito di presentazione di fatture elettroniche.

Art. 5 - Danni

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente di eventuali danni alle persone o alle cose comunque provocati dalla fornitura.

Art. 6 - Penalità

In caso di mancato rispetto del termine di cui al precedente art. 2 potrà essere applicata una penale a carico del fornitore inadempiente, pari ad € 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo, previa contestazione formale a mezzo raccomandata A.R.

La ditta, con la stessa raccomandata, sarà invitata a fornire spiegazioni e giustificazioni entro un termine di 3 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione.

Il ritardo potrà comportare l'immediata risoluzione del contratto.

Art. 7 - Risoluzione del contratto per inadempimento

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:

- a) Applicazione di 3 penalità e successiva diffida ad adempiere, anch'essa comportante penalità;
- b) Apertura di procedura concorsuale a carico della ditta aggiudicataria;
- c) Messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte della ditta aggiudicataria;
- d) Mancata osservanza del divieto del subappalto, tranne i casi previsti dal presente F.P.C.;
- e) Impiego di personale non alle dipendenze della ditta aggiudicataria;
- f) Inosservanza delle norme di sicurezza nella conduzione e gestione della fornitura dell'appalto;
- g) Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente;
- h) Utilizzo di materiali non conformi in violazione delle norme, previste dal contratto;
- i) Interruzione non motivata dell'incarico;
- j) Violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione;
- k) Gravi inadempienze e mancato rispetto di quanto pattuito nell'offerta presentata e approvata;
- l) Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto ai sensi dell'articolo 1453 del C.C.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, in forma di lettera raccomandata, avvalendosi della clausola risolutiva.

L'affidatario, a pena di nullità assoluta del contratto, sarà obbligata alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 163/2010 e del D.L. 187/2010, ciò anche negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti.

Art. 8 - Spese a carico dell'appaltatore

Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico dell'appaltatore. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico

tutte le imposte e tasse relative all'appalto di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatogli nei confronti della Stazione Appaltante.

Art. 9 - Cessione del contratto

Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale del contratto ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con la Stazione Appaltante.

Non è considerata cessione del contratto la trasformazione della veste giuridica del soggetto contraente compresa la cessione d'azienda o del ramo d'azienda che comporti il trasferimento dell'intera organizzazione aziendale o di una porzione della stessa.

Art. 10 - Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui l'impresa non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 11 - Luogo di esecuzione e foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.

In caso di controversia e qualora questa debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Torino.

Torino, 21/02/2017

Il Direttore dell'Area Lavori Pubblici
(Ing. Matteo Tizzani)